



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



ORDINANZA N. 9/2020 del 23 GIUGNO 2020

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE
MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO
DENOMINATA "SAGRA DEL TORTELLO" INDETTA PER IL 5 LUGLIO 2020.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- D.P.C.M. 04.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- D.P.C.M. 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



- D.P.C.M. 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 01.04.2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 02 aprile 2020;
- D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11.04.2020;
- D.P.C.M. 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica" (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17 maggio 2020);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Avvio della fase 2", nella quale si dispone, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui si dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

RICHIAMATE a tale proposito le linee guida contenute negli allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020, in particolare l'allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

CONSIDERATO che, ai sensi delle linee guida contenute nell'all. 17 al DPCM 17 maggio 2020 "i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale”;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 15 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020, l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati, in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.06.2020 ad oggetto: “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori misure per la fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica”, ed in particolare l'allegato 1 “Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore del commercio su area pubblica”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 10 giugno 2020 ad oggetto: “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020”;

DATO ATTO che con deliberazione n. 7/GC del 20.02.2020 è stata indetta la manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata **Sagra del Tortello per il giorno 5 luglio 2020**;

CONSIDERATO che in data 10 giugno 2020 si è svolto un incontro con il Servizio Affari-Generali – Gestione Risorse, il Servizio Assetto del Territorio e la Polizia Municipale al fine di valutare le misure preventive, logistiche ed organizzative per permettere lo svolgimento del mercato relativo alla Sagra del Tortello, per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio;

EVIDENZIATO che, dall'esame delle linee guida contenute nell'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 e nell'ordinanza n. 63 del 8.06.2020, in rapporto al contesto della manifestazione commerciale a carattere straordinario Sagra del Tortello, si ritiene opportuno adottare le dovute misure logistiche ed organizzative di prevenzione e contenimento al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche del settore del commercio su area pubblica, compatibilmente con la salute di utenti e lavoratori nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, come segue:

- si confermano i posteggi individuati con la deliberazione n. 7/GC del 20.02.2020 con la sola modifica relativamente ai posteggi previsti in Via Maghinardo Pagani dal n. 8 al n. 16, che verranno spostati in Piazza Costruttori di Pace (Ex Foro Boario), come da planimetria allegata, essendo le aree interessate sufficientemente ampie per predisporre le previste misure anti contagio da COVID-19;
- tali misure si attueranno come segue

a) distanziamento tra i banchi di almeno un metro;

b) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno avvenire frontalmente e non lateralmente e dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta, con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



EVIDENZIATO che gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020, in particolare:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- e) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce;
- f) messa a disposizione di contenitori per la raccolta di guanti usati al termine delle operazioni di acquisto;
- g) in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, certificabile ai sensi di legge;
- h) l'accoglienza dei clienti e l'attività di vendita è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;

VISTO inoltre quanto disposto nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020 e in particolar modo le seguenti disposizioni per gli **operatori del settore**:

“Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l'operatore dovrà preoccuparsi di:

- 1. organizzare l'area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);***
- 2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;***
- 3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;***
- 4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.***
- 5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;***
- 6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;***
- 7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.***

È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.

Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

Al termine dell'attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni."

Inoltre "Nell'attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all'utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida."

Con riferimento ai **clienti** invece, sempre nell'allegato 1 all'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.06.2020 è previsto:

"Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.

L'accesso all'area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca. Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.

L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento."

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai D.P.C.M. e dai provvedimenti citati;

ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, l'adozione delle misure preventive come sotto indicate per lo svolgimento della manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata Sagra del Tortello prevista per il giorno **5 luglio 2020:**

Si confermano i posteggi individuati con la deliberazione n. 7/GC del 8.6.2020 con la sola modifica relativamente ai posteggi previsti in Via Maghinardo Pagani dal n. 8 al n. 16, che verranno spostati in Piazza Costruttori di Pace (Ex Foro Boario), come da planimetria allegata, essendo le aree



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



interessate sufficientemente ampie per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19 come segue:

a) distanziamento tra i banchi di almeno un metro;

b) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno avvenire frontalmente e non lateralmente e dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

2. Gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020, in particolare:

a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; e) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce; f) messa a disposizione di contenitori per la raccolta di guanti usati al termine delle operazioni di acquisto; g) in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, certificabile ai sensi di legge; h) l'accoglienza dei clienti e l'attività di vendita è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;

Gli operatori del settore dovranno inoltre adeguarsi alle indicazioni contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020:

“Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l'operatore dovrà preoccuparsi di:

1. organizzare l'area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);

2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;

3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;

4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.

5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;

6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;

7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



(Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.

È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.

Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti.

Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

Al termine dell'attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni."

Inoltre "Nell'attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all'utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida."

3. Le seguenti indicazioni sempre contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020, sono invece rivolte ai clienti:

"Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.

L'accesso all'area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca. Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.

L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento."

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale.

Che sia trasmessa per opportuna competenza e/o conoscenza alla Polizia Municipale Unione dei Comuni del Mugello - Distretto di Palazzuolo sul Senio, alla Stazione Carabinieri, al Servizio Affari Generali Gestione Risorse e alle Associazioni di categoria interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palazzuolo sul Senio, 23 giugno 2020



IL SINDACO
(Gian Piero Moschetti)

PARCO DELLA RIMEMBRANZA

A

B

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

PAGANINI

Via Hippolito Paganini

Campo Sporti

